

Stop alle targhe straniere

Iniziati i controlli per individuare i veicoli con targhe estere che circolano in Italia da più di 60 giorni

di Anisa Myrto

Stop ai furbetti che usano targhe straniere per eludere bollo e assicurazioni italiane. Il decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, decreto sicurezza e immigrazione, convertito in legge il 1° dicembre 2018 n. 132, prevede, tra le numerose novità legislative, l'abolizione delle targhe straniere in Italia. La diffusa pratica dell'esterovestizione era un noto escamotage per sottrarsi non solo al fisco e alle multe, ma anche per evitare di pagare bollo e assicurazioni. La normativa attualmente in vigore prevede all'art. 132 C.d.S. l'obbligo, per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, di nazionalizzazione della targa e del documento di circolazione, decorso

un anno dall'ingresso sul territorio nazionale; dopodiché, il proprietario deve richiedere che al veicolo venga attribuito un documento di circolazione e una targa nazionali. Nel caso in cui il veicolo circoli oltre l'anno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Pertanto a chi circolasse in violazione del predetto disposto normativo, si applicherebbe una mera sanzione pecuniaria non essendo previsto, nel testo in vigore, una sanzione amministrativa accessoria. L'entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, nello specifico la novità legislativa riguarderà gli artt. 93 e 132 del C.d.S., prevede un



giro di vite per i furbetti. Difatti chi è residente in Italia da oltre 60 giorni non potrà più circolare con auto targate all'estero. La sanzione amministrativa prevista andrà da 712 a 2.848 euro con l'obbligo di regolarizzare il veicolo entro 180 giorni dalla constatazione dell'infrazione. Inoltre in attesa dell'adeguamento, il veicolo sarà tenuto in deposito dalle autorità e, una volta decorso il termine stabilito, si procederà alla confisca.

Sussistono tuttavia delle eccezioni: la circolazione di un veicolo con targa straniera sarà concessa qualora si dimostri che il suo possesso sia documentato da un contratto di leasing, di comodato o di locazione con una società avente sede oltre confine (ma sempre nello Spazio Economico Europeo) e che non abbia filiali o succursali nel nostro paese. Il possessore dovrà dimostrare il lecito utilizzo del veicolo, tramite un documento avente data certa e firma dell'azienda intestataria, affinché sia possibile risalire alle condizioni e alla durata del contratto.

Di seguito riportiamo il testo.

Articolo 93 C.d.S.

1) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Salvo quanto previsto dal comma *1-ter*, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma *1-bis* e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma *7-bis*, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

2) Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma *1-bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma *1-ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma *1-ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma *1-ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.



Articolo 132 C.d.S.

1) Al comma 1 sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:

Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

2) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, com-

ma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.